



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 12 dicembre 2008, n. 1367

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 74,00 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) Località "Camerelle - Bisciglieto - Spavento - Spaventicchio - Corleto - Salvetero - Faralli - Belmonte", e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso con la realizzazione di una nuova Stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra- esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela". La stazione sarà realizzata ed esercita da Terna ai sensi del comma 3, all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Daunia Wind Srl, con sede legale in Foggia (Fg).

Il giorno 12 dicembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi

sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

- l'autorizzazione unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Daunia Wind Srl, con nota prot. n. 38/387 del 19 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica composta da n. 74 aerogeneratori di potenza totale pari a 148,00 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (Fg);

con nota prot. n. 38/10432 del 5.5.2005 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 26.5.2005, aggiornata per l'acquisizione del parere del Settore Ecologia nonché per consentire alla Società di ottemperare alle richieste di alcuni Enti;

con Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31.5.2005 si approvavano le disposizioni per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 387/2003;

il Settore Industria ed Energia con nota prot. n. 38/4315 del 15 giugno 2005 chiedeva alla Società Daunia Wind Srl di adeguare la propria istanza alle disposizioni della citata D.G.R. 716/05 integrata con nota del 31 agosto 2005 acquisita agli atti al prot. n. 38/7711;

con nota prot. n. 38/8955 del 7.10.2005 è stata convocata la seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 11.11.2005, ancora aggiornata in attesa del parere del Settore Ecologia;

In data 31.1.2006 la Società Daunia Wind Srl ha trasmesso il progetto degli impianti di rete per la connessione ai fini dell'ottenimento del parere di rispondenza ai requisiti tecnici di connessione come previsto dal Codice di Rete;

il Settore Ecologia con Determina dirigenziale n. 47 del 26 gennaio 2007 ha escluso l'impianto eolico dalla procedura di VIA ed ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni richiamate nel medesimo

provvedimento, all'installazione degli aerogeneratori n. 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74;

in data 20.2.2007 si è svolta la terza riunione della conferenza di servizi nel corso della quale il responsabile del procedimento ha chiesto di acquisire ulteriori pareri rinviando ulteriormente la conferenza di servizi;

in data 19 giugno 2008 si è svolta la quarta e conclusiva riunione della conferenza di servizi;

dalle riunioni della conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Soprintendenza archeologica della Puglia con nota prot. n. 18731 del 22.11.2005 ha fatto presente che i suoli non risultano sottoposti a provvedimenti ministeriali di tutela ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/04. La stessa Soprintendenza ha comunque richiesto una campagna di archeologia preventiva alla progettazione esecutiva.

A tal fine la Società ha stipulato in data 18.3.2008 apposito contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Umane, Territorio, Beni Culturali, Civiltà Letteraria, Formazione;

Ministero delle Comunicazioni - Bari, prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/3801 del 23 maggio 2006 rilascia nulla osta alla costruzione definitiva per tutto l'impianto eolico subordinandolo alla osservazione all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per gli attraversamenti con linee di telecomunicazione sotterranee;
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Comando Reclutamento e Forze di Completamento "Puglia" - prot. n. 5305/10.12.2/552/93/2005 del 19 settembre 2005 concede nulla-osta, subordinatamente all'effettuazione da parte della Società della bonifica dell'area in questione di ordigni bellici, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale - Ufficio Demanio prot. n. RGC-16/43/017/2/95/05 del 11 gennaio 2006 esprime parere favorevole per gli aspetti demaniali di competenza;

Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali di Bari prot. n. 7954 del 31.10.2005 fa presente che l'intervento non interessa beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004;

Asl Fg/3 Dipartimento di Prevenzione prot. n. 237 del 28 novembre 2005 esprime parere Favorevole dal punto di vista igienico-sanitario con le seguenti prescrizioni:

1. Prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica che nella progettazione si rispettano le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 metri, come da regolamento vigente e che nella immediate vicinanze del campo non vi sono abitazioni costantemente abitate e che la previsione del livello sonoro prodotto dai generatori risulta sotto i 30 dB, valori inferiori di 60 dB previsti dal DPCM 1.3.1991 e sue modifiche ed integrazioni;
2. Gli elettrodotti dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 metro (un metro) e dovrà essere segnalato, con idonee segnalazioni di pericolo, il tracciato della linea interrata;
3. eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23.4.1992

e successive modifiche ed integrazioni;

4. Rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;

5. Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stazionamento ed, anche, il passaggio nelle vicinanze di animali;

6. Lo smaltimento di oli esausti e delle batterie tampone dovrà avvenire tramite Ditta autorizzata (D. Lgs. 22/97 e sue integrazioni);

7. La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (D.G.R. n. 131 del 2.3.2004).

ENAC prot. 7786 del 6.2.2007 concede nulla osta con le seguenti prescrizioni:

- le pale dovranno essere verniciate con 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.
- Al fine di contenere l'impatto ambientale si riserva dlla segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori considerati significativi per l'identificazione del parco eolico come ostacolo sotto il profilo aeronautico e di seguito identificati ai numeri AS01, AS03, AS11, AS21, AS29, AS30, AS39, AS44, AS52, AS58, AS63, AS67, AS71, ed AS74.
- Per ciò che concerne le luci di sommità dovranno essere posizionate all'estremità della pala eolica e collegata ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa oppure mediante l'utilizzo dell'Hazar beacon night 100 cd, da Voi proposto, che dovrà essere installato sulla sommità delle navicelle delle turbine eoliche che saranno segnalate nel gruppo delle pale eoliche previste nel progetto. Il funzionamento dovrà essere notturno e diurno, secondo quanto previsto dal regolamento per la costruzione e l'Esercizio degli aeroporti di ENAC, cap. IV, 11.8, punto b, dovrà inoltre essere prevista relativa procedura manutentiva ed il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile.

Autorità di Bacino prot. n. 2851 del 21.3.08 ritiene, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione della stazione elettrica a 380/150 KV in località Piano d'Amendola nel comune di Deliceto (FG) siano compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:

- le acque piovane raccolte all'interno delle aree oggetto dell'intervento siano canalizzate sino al più vicino corpo idrico ricettore;
- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori siano compatibili con il deflusso delle acque;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- l'infrastruttura in oggetto, sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, non aumenti lo stato di rischio idrogeologico della zona perimetrata dal PAI a "pericolosità geomorfologica media e moderata" (PG1);
- le operazioni di scavo e rinterro non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali e non creino situazioni di pericolosità idrogeologica.

La stessa Autorità di Bacino - Prot. n.5851 del 19/6/2008 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- in condizioni sismiche sino garantiti valori del coefficiente di sicurezza di almeno 1.3, ai sensi del D.M. 11/03/1988 relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque, ove queste siano intercettate dalle opere in questione;
- l'impianto di alcuni generatori, in prossimità di aree in dissesto, non possa generare l'ampliamento o

l'aggravarsi del dissesto medesimo;

- sia valutata l'evoluzione dei dissesti rilevati affinché non interferiscano, a breve o lungo termine, con le opere previste in progetto;
- le operazioni relative allo scavo e posa in opera dei cavi dell'elettrodotto, interessanti le aree classificate a pericolosità media e moderata (P.G. 1), non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente le condizioni e i processi geomorfologici delle aree interessate dagli interventi.

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Prot. n.9581 del 18 giugno 2008 demanda l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in presenza di interferenza con la rete idrografica alla struttura Tecnica Periferica Regionale.

Settore Foreste della Regione Puglia prot. n.573 del 29 gennaio 2008 concede il nulla - osta forestale solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n.3267/1923 per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un elettrodotto di collegamento tra campo eolico e sottostazione elettrica, per le aree sottoposte alla tutela dell'art.1 del R.D.L. 3267/23, poste nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - località: "Camerelle-Bisciglieto-Spavento-Spaventicchio-Corleto-Selvetere-Faralli-Belmonte" - Fogli di mappa n.78, 71, 57, 58, 80, 89, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

1. siano rispettati i contenuti della relazione geologica;
2. i lavori siano eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo, disciplinando lo scorrimento e lo smaltimento delle acque superficiali - al fine di evitare i danni di cui all'art.1 del R.D.L. n.3267/1923;
3. i materiali di risulta degli scavi siano trattati a norma delle vigenti disposizioni in materia;
4. per eventuali ed ulteriori opere da realizzarsi, ovvero varianti tecniche, che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti, dovrà essere richiesto ulteriore Nulla - Osta a questa Sezione Provinciale di Foggia del Settore Foreste.

TERNA Spa prot. TE/P2008009541 del 18.6.2008 con la quale esprime parere favorevole realizzazione di una nuova stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra-esce alla linea a 380 KV "Foggia - Candela". Tale soluzione costituisce opera connessa all'impianto di produzione ai sensi del D.Lgs. 387/03, in quanto infrastruttura indispensabile per la produzione del parco eolico in oggetto. La documentazione progettuale presentata dalla società è rispondente ai requisiti tecnici di terna. Si comunica infine che la stazione 380/150 KV sarà realizzata ed esercita da Terna.

Successivamente alla riunione della conferenza di servizi del 19.6.2008 sono pervenuti i seguenti pareri:

ARPA PUGLIA - Bari prot. n. 15584 del 28.8.2008 rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio del parco eolico.

Struttura Tecnica Periferica Regionale prot. n. 010464 del 22.07.2008 conferma le prescrizioni dell'Autorità di Bacino formulate con prot. n.5851 del 19/6/2008 e con l'ulteriore prescrizione di immergere i cavidotti ad una profondità di metri 1,70 dal fondo dell'alveo ad una distanza di 30 metri prima dell'incontro del ciglio della sagoma torrentizia e simmetrica riemersione.

Comune di Ascoli Satriano con nota prot. n. 7680 del 21.07.2008 trasmette l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del PUTT Puglia, al Servizio Urbanistico Regionale e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio di Bari;

Comune di Deliceto con nota prot. n. 4538 del 7.07.2008 comunica che non necessita alcuna autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della stazione elettrica in quanto la stessa ricade in ambito territoriale E.;

La società Daunia Wind s.r.l. ha dichiarato in data 13.11.2007 la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione sottoscritti in data 28.10.2007;

con nota prot. n. 38/11564 del 20 ottobre 2008 il Servizio Industria e Industria Energetica comunicava agli Enti la conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

Considerato che:

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica per la realizzazione di n. 37 aerogeneratori e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Ascoli Satriano posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 KV per il collegamento interno dell'impianto eolico con le relative cabine di raccolta e Cabine di trasformazione;
- costruzione ed esercizio cavidotto lungo strade provinciali e statali per collegarsi ad una nuova Stazione elettrica 380/150 KV nel Comune di Deliceto.
- costruzione ed esercizio di una nuova Stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra- esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela";

In data 28 ottobre 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Daunia Wind Srl ed il Comune di Ascoli Satriano (Fg) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

L'Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti, in data 31 ottobre 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009282 e della Convenzione al repertorio n. 009681;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 1367 del 12 dicembre 2008 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 74,00 MW, composto da n. 37 aerogeneratori, come innanzi descritti, ubicati nel Comune di Ascoli Satriano, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso ubicate nel Comune di Deliceto, e della costruzione ed esercizio di una nuova Stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra- esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura

autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Daunia Wind Srl con sede legale in Foggia (Fg) S.S. 16 Zona Ind.le Incoronata, Partita IVA 02388580710 dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e della L.R. n. 31/2008, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 74,00 MW, composto da n. 37 aerogeneratori ubicati nel Comune di Ascoli Satriano, posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 KV per il collegamento interno dell'impianto eolico con le relative cabine di raccolta e Cabine di trasformazione;
- costruzione ed esercizio cavidotto lungo strade provinciali e statali per collegarsi ad una nuova Stazione elettrica 380/150 KV nel Comune di Deliceto.
- costruzione ed esercizio di una nuova Stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra- esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela" nel Comune di Deliceto;

Art. 3)

La Società Daunia Wind Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 4)

La presente autorizzazione unica riferita al parco eolico avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

Art. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve: depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune di Ascoli Satriano, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Art. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 8)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Servizio Industria ed Energia e, per quanto di competenza, dai Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto (Fg), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

Art. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico.
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Foggia, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.)
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno;

Art. 10)

Di notificare, a cura del Servizio Industria e Energia - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto.

Art. 11)

Al fine di permettere a Terna Spa la realizzazione e l'esercizio della Stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra - esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela" nel Comune di Deliceto, dovrà essere richiesta da Terna, contestualmente alla Società Daunia Wind Srl, la Voltura delle relative opere ricomprese nella presente Autorizzazione Unica che sarà rilasciata con successiva determina dirigenziale.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino